

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000257	26.02.2018
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**RICORSO EX ARTT. 414 C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO -
SEZ. LAVORO PROMOSSO DA C.C. – Z.M. E F.A. CONTRO L'ASST DELLA
VALLE OLONA. PROVVEDIMENTI RELATIVI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Visto il ricorso ex art. 414 c.p.c. RG N. 1740/2017 promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – sez. lavoro da C.C. – Z.M. e F.A., notificato al prot. n.4528 del 29.1.2018, contro l'ASST della Valle Olona al fine di:

- accertare e dichiarare il mancato pagamento delle somme dovute a parte ricorrente a seguito della sentenza n.99/2015 del Tribunale di Busto Arsizio che dichiarava il

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

diritto delle ricorrenti ad essere retribuite per il tempo necessario ad indossare e dismettere la divisa, quantificato in 8 minuti complessivi a turno, condannando l'Azienda al pagamento del corrispettivo dovuto a titolo di retribuzione maturata dal 24.9.2009 e successivamente maturanda,

- condannare l'Azienda convenuta al pagamento in favore delle ricorrenti dei seguenti importi, oltre interessi e rivalutazione:
 - C.C. - € 2.497,74
 - Z.M. - € 2.338,86
 - F.A. - € 2.461,10;

Dato atto che risulta pendente giudizio avanti la Corte di Appello di Milano promosso dall'allora Azienda Ospedaliera di Gallarate per la riforma, tra l'altro, della sentenza di cui sopra, giusta deliberazione n. 898 del 29.12.2015, con la quale è stato disposto di nominare l'Avv. Stefano Beretta quale patrocinatore dell'Ente, sussistendo elementi di fatto e diritto, nonché precedenti giurisprudenziali che avrebbero potuto condurre ad una riforma della pronuncia di primo grado;

Visto il parere dell'Avv. Beretta espresso con nota prot. n. 34458 del 18.7.2017 circa l'opportunità per l'Ente di costituirsi in giudizio, tenuto conto di precedenti analoghi ricorsi, e considerato che il suddetto parere è stato confermato con nota prot. n. 5488 del 2.2.2018 anche per il giudizio di che trattasi per le motivazioni tutte indicate, a cui si rinvia per relazione formale e sostanziale;

Richiamata tutta la normativa vigente, la documentazione agli atti inerente la controversia in argomento, nonché l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia;

Valutata l'opportunità per l'Ente di costituirsi in giudizio;

Atteso, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n.437 del 13.4.2017;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare l'Azienda nel procedimento di che trattasi all'Avv. Stefano Beretta con studio in Milano, che risulta da curriculum prodotto competente nella materia di cui all'oggetto, e già incaricato della difesa dell'ente nei precedenti giudizi in materia di tempi di vestizione riguardanti i medesimi ricorrenti;

Esaminato il preventivo trasmesso dall'Avv. Beretta con la sopra citata nota prot. n. 5488/2018, redatto in applicazione delle tariffe minime previste dal Decreto

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ministeriale n.55 del 10.3.2014, in relazione al valore della controversia, ulteriormente ridotte di oltre il 10%, relativo alle spese legali da sostenere nei giudizi di che trattasi, pari ad un importo complessivo di € 1.500,00, oltre spese generali nella misura ridotta del 10%, IVA e cpa;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta pervenuta in data 21/02/2018, registrata al progressivo n.259 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di costituirsi in giudizio e di nominare l'Avv. Stefano Beretta con studio in Milano, quale patrocinatore dell'ente nella predetta causa;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - di prendere atto del ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di Giudice del Lavoro RG N. 1740/2017 promosso da C.C. – Z.M. e F.A. contro l'ASST della Valle Olona;

2° - di costituirsi in giudizio nel ricorso di cui al precedente punto 1), conferendo incarico all'Avv. Stefano Beretta del foro di Milano, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa;


3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui al testo allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Stefano Beretta, in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n.437 del 13.4.2017;

4° - di dare atto che l'onere presunto del presente provvedimento ammonta a € 2.500,00 e sarà contabilizzato al conto 705140022 "Patrocini Legali" del Bilancio dell'Azienda – anno 2018 (sottobudget_2018001794/AGL);


AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)


IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)





CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Giuseppe Brazzoli, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

E

l'Avv. Stefano Beretta, di seguito "l'Avvocato", nato a Casarile l'08/07/1950, con studio in Milano, Via Santa Barnaba n. 32, P.I. 08304030151, C.F. BRTSFN50L08B938Z,

premessò

che è stato notificato ricorso ex artt. 414 c.p.c. RG n. 1740/2017 promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – sez. lavoro da C.C. – Z.M. – F.A., notificato al prot. n. 4528 del 29.1.2018, contro l'ASST della Valle Olona, al fine di accertare e dichiarare il mancato pagamento delle somme dovute a parte ricorrente a seguito della sentenza n. 99 del Tribunale di Busto Arsizio che dichiarava il diritto dei ricorrenti ad essere retribuiti per il tempo necessario ad indossare e dismettere la divisa, quantificato in 8 minuti complessivi a turno, condannando l'Azienda al pagamento dell'importo indicato;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L'ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.

L'ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L'ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.



Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.



Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, lì

L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

205 5633
2-2-18

From: stefanino.beretta@pavia.pecavvocati.it
To: protocollo@pec.asst-valleolona.it
Sent: 02/02/2018 14:48:35
Subject: I: Ricorso MATTEAZZI Gabriella

Da: segreteria.avvberetta@trifiro.it
Inviato: venerdì 2 febbraio 2018 14:48
A: roberta.labanca@asst-valleolona.it
Oggetto: Fw:Ricorso MATTEAZZI Gabriella

Gentile dott.ssa Labanca,

La ringrazio per la Sua cortese mail e per l'invio del ricorso.

Richiamata la mia precedente email del 18 luglio u.s. relativa alle posizioni della medesima tematica, praticherei, anche in questo caso, lo stesso trattamento con un preventivo, quindi, di € 1.500,00, oltre il 10% per spese generali.

Visto l'esito delle precedenti pratiche ritengo che anche per la presente posizione si potrebbe giungere ad una soluzione transattiva che, comunque, presuppone una costituzione, la redazione del verbale di conciliazione e la partecipazione all'udienza. Pertanto, in caso di accordo, Le comunico che il preventivo di € 1.500,00 potrà essere ridotto del 20%.

Gli importi sono comprensivi di eventuale domiciliazione.

In attesa di cortese riscontro e per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Cordiali saluti

Stefano Beretta

0257 26 FEB 2018

Ufficio di Pavia n. _____ del _____